

Una Regione può assegnare agli Enti locali i beni del demanio marittimo già trasferiti dallo Stato. Annotazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 22/2013

di Nicola Dessì

Fonte: Corte Costituzionale, sentenza depositata il 14 febbraio 2013, n. 22

Parole chiave: Demanio marittimo - Demanio regionale e degli Enti locali

Riferimenti normativi: artt. 117, comma 2, lettera l) Cost.; artt. 7 comma 3, 11, 14 l.r. 2/2012 Regione Liguria (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio); art. 5 comma 3 d.lgs. 85/2010 (disciplina statale in materia di demanio).

Massima: La legge regionale può legittimamente assegnare in consegna i beni del proprio demanio marittimo a Comuni e Province.

La sentenza decide su alcune questioni di legittimità, riunite in un unico giudizio, promosse dalla Presidenza del Consiglio, che ha impugnato alcune disposizioni della l.r. 2/2012 della Liguria (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) per aver violato le competenze esclusive dello stato in materia di ordinamento civile. La Corte ha giudicato in parte estinte per rinuncia, in parte cessata la materia del contendere, in parte ritenuto inammissibili le questioni riguardanti la legge intera e numerose singole disposizioni per insufficienza delle motivazioni. Sulle altre, ha deciso con una sentenza di rigetto interpretativa, evidenziando come il legislatore ligure ha disciplinato solo l'assegnazione in consegna agli enti locali dei beni del demanio marittimo regionale acquisito, elencato i beni che lo compongono e disciplinato le misure di autotutela relativi agli stessi. Non sono invase le competenze legislative dello Stato, perché la legge impugnata esclude espressamente che le funzioni statali esercitate sui beni di cui al d. lgs. n. 85 del 2010 possano essere esercitate dalla Regione prima dell'emanazione dei previsti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.